

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE RELATIVO A SERVIZI DI CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL DANNO PRODOTTO DA EVENTI CATASTROFALI DI SICCIÀ, GELO, BRINA ED ALLUVIONE

## TRA

**AGECONTROL S.p.A. a socio unico** (di seguito Agecontrol), Società soggetta alla direzione e coordinamento dell’Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, Via G.B. Morgagni n. 30/H, C.F.: 07233190581 – P.IVA: 01726561002, in persona del Direttore Generale Dott. Francesco Martinelli, domiciliato per la carica presso la sede della già menzionata Società,

## E

**AGRI-CAT S.R.L.** (di seguito Agri-Cat), con sede in Roma, Via Morgagni 30H, codice fiscale e Partita IVA 16812251003, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma nel R.E.A. al n. 1677330 in persona del Dott. Massimo Tabacchiera, in qualità di Amministratore Delegato della Società, domiciliato per la carica presso la sede della già menzionata Società.

Di seguito anche le **Parti**,

## PREMESSO CHE

- L’art. 1, comma 515, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole, causati da alluvione, gelo o brina e siccità* (di seguito il "*Fondo*"), finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69 lett. f) e 76 del Reg. UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
- L’art. 1, comma 516, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha affidato a ISMEA le funzioni di soggetto gestore del già menzionato *Fondo*, autorizzando l’Istituto ad esercitarle attraverso una società di capitali al fine di assicurare l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni;
- Agri-Cat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. Masaf n.667236 del 30 dicembre 2022, dalla società Agri-Cat S.r.l.;
- Agri-Cat, ai sensi dell’art. 1, comma 515, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, conforma la propria attività alle disposizioni definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo e agisce secondo i criteri e le modalità stabilite annualmente dal *Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura*, di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.;

- La Agri-Cat è partecipata dalla ISMEA per il 51% (che ne ha il controllo) e da AGEA per il 49% (stante il processo di fusione per incorporazione di SIN, che vi partecipava per una quota pari al 19%, in AGEA);
- Agri-Cat, AGEA ed Agecontrol svolgono tutte attività istituzionalmente connesse; in particolare, l'Agecontrol svolge – senza perseguire fini di lucro – i controlli e le azioni previste dai regolamenti comunitari e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, per tutte le filiere del settore agricolo, della silvicoltura, dell'allevamento animale e in generale dell'agroalimentare;
- Agri-Cat cura l'istruttoria tecnica di tutte le denunce di danno a lei presentate per eventi catastrofali (alluvione, gelo e brina e siccità) svolgendo le attività necessarie al perseguimento dei fini istituzionali anche attraverso idonee modalità di collaborazione con AGEA, la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, sulla base degli elenchi dei beneficiari al pagamento degli indennizzi trasmessi da AGRI-CAT, provvede, nelle sue funzioni di Organismo pagatore, all'erogazione degli indennizzi;
- Agri-Cat assicura, quindi, le attività istruttorie per l'accesso ai benefici, di controllo e ai fini dell'erogazione delle compensazioni; l'Organismo pagatore AGEA assicura l'informativa ad Agri-Cat nell'erogazione delle compensazioni;
- Agri-Cat, in ottemperanza al proprio Regolamento, approvato con Decreto della Direzione generale dello Sviluppo rurale prot. 0611452 del 3 novembre 2023, e ai Piani di gestione del Rischio emessi dal MASAF e di volta in volta vigenti, effettua, anche tramite supporto di fornitori esterni, sopralluoghi in campo per la verifica e quantificazione dei danni d'area;
- L'Agecontrol, istituita nel 1985, è l'Agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie che effettua i controlli di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, introdotto dall'articolo 30, comma 1, del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2023, e per quanto qui interessa: a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione; b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO); c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 306; d) ogni altra attività di controllo affidata dal MASAF, dalle Regioni – PP.AA. di Trento e Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- L'Agecontrol opera in qualità di Organismo di controllo per conto di AGEA e svolge verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari e nei diversi settori d'intervento ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (UE) 2021/2115 nonché svolge l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al Regolamento 2021/2116;
- L'Agecontrol è una società interamente pubblica, controllata al 100% da AGEA e ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.

196/2009, che - in applicazione del Decreto-Legge 22 giugno 2023 n. 75 – effettua, tra le varie competenze, i controlli di secondo livello presso gli enti delegati di AGEA;

- Il Fondo Agri-Cat è incardinato nel SIAN e ha come obiettivo il ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole da alluvione, gelo e siccità secondo i criteri stabiliti nel Decreto ministeriale di approvazione del Piano di Gestione del Rischio Annuale;
- Ai sensi del D.M. MASAF del 30 dicembre 2022 il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti è costituito, per la quota privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli Organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento Piani Strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all'articolo 76, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento;
- Per l'espletamento delle attività di verifica e valutazione dei danni, il Fondo si avvale del RTI Agriconsulting – Lotto 2 – a cui affida i rilievi da eseguire;
- Agecontrol – anche in ragione della consonanza con i propri fini istituzionali come sopra declinata - si è resa disponibile non soltanto a svolgere in favore di Agri-Cat i controlli di secondo livello meglio descritti nell'articolato al costo, ma anche mettendo all'uopo a disposizione di quest'ultima, in funzione strumentale all'espletamento dell'incarico e, al contempo, di apporto di risorse logistiche e ottimizzazione di interventi e spese, stabilmente gli spazi non utilizzati posti al secondo e sesto piano della propria sede di via G. B. Morgagni 30/H nonché, occasionalmente, quelli presso le proprie altre sedi dislocate sul territorio nazionale;
- è stata verificata l'insussistenza del ricorrere nella specie di un interesse transfrontaliero ai sensi dell'art. 48 del Codice;
- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 36/2023 e del regolamento interno per lavori;
- con decisione di contrarre del 15 dicembre 2025 n. 72 sono stati individuati oggetto, importo, affidatario e ragioni della scelta, in conformità all'art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e al vademecum ANAC.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1** **(Premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2** **(Oggetto e finalità)**

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, da parte di Agri-Cat ad Agecontrol dei servizi di controllo di

secondo livello sulle attività di verifica e valutazione del danno derivante da eventi catastrofici riferiti al 2026.

Le attività riferite alla menzionata annualità verranno espletate mediante controlli documentali di tipo amministrativo, sia *desk* che *in loco*, secondo quanto previsto dalle “*Istruzioni Operative per l’effettuazione di controlli di secondo livello sulle attività svolte dal RTI Agriconsulting – Lotto 2 – per conto di AGRI-CAT*” predisposte da Agri-Cat e da essa fornite ad Agecontrol, su un campione di verifiche elaborato sulla base degli eventi catastrofici che potranno verificarsi nel periodo considerato.

Agecontrol si impegna a svolgere le menzionate attività con la migliore diligenza e secondo le regole dell’arte nonché a garantire il supporto logistico di cui in premessa mediante stabile messa a disposizione di Agri-Cat, per tutta la durata del presente accordo, degli spazi presso la propria sede di Roma di via G. B. Morgagni 30/H, secondo e sesto piano, nonché, occasionalmente, previa richiesta di Agri-cat, degli spazi da individuare, di volta in volta, presso tutte le altre proprie sedi dislocate sul territorio nazionale.

### **Articolo 3** **(Durata)**

Il presente contratto avrà decorrenza al momento della sua sottoscrizione *inter partes* ed approderà a scadenza alla data del 31.12.2026.

### **Articolo 4** **(Attività a carico dell’Agecontrol)**

1. Agecontrol si impegna a svolgere i controlli di cui all’articolo 2 secondo le indicazioni di Agri-Cat e le procedure e *check-list* concordate con quest’ultima e da essa formalmente approvate;

2. In particolare Agecontrol S.p.A., sulla base delle indicazioni di Agri-Cat, rende disponibili:

- il manuale delle procedure di controllo *desk* ed *in situ*;
- i modelli di verbale ispettivo per le visite *in situ*;
- le *check-list* di controllo *desk*;
- utilizzo di spazi per le necessità logistiche di Agri-Cat presso la sua sede di Roma menzionata all’art. 2 e, occorrendo, previa richiesta di quest’ultima, presso le altre sedi dislocate sul territorio nazionale.

3. Agri-Cat potrà, a propria discrezione, affiancare proprio personale in sede di controllo *in situ* al fine di supervisionare l’effettivo svolgimento e la qualità dell’attività oggetto del presente accordo.

### **Articolo 5** **(Attività a carico di Agri-Cat)**

1. Agri-Cat fornisce ad Agecontrol:

- a) il supporto tecnico-normativo e amministrativo al fine della corretta, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e provvede, qualora necessario e nell’ambito delle proprie competenze, alla

predisposizione degli atti finalizzati a consentire ad Agecontrol di svolgere i controlli di cui all'articolo 2, sulla base di quanto stabilito nel presente contratto;

b) l'attività di formazione preliminare ai funzionari e al personale Agecontrol S.p.A., onde garantire che lo stesso possa essere adeguatamente istruito e aggiornato;

c) il campione delle verifiche da sottoporre a controllo per ogni evento catastrofale, con l'indicazione dei controlli da effettuare da remoto e in loco per ogni anno di attuazione del presente accordo.

2. Agri-Cat s'impegna altresì ad approvare, in linea con quanto previsto nel precedente articolo, le procedure e le *check-list* di controllo che saranno utilizzate da Agecontrol per l'effettuazione delle verifiche, mediante scambio di formali comunicazioni.

## **Articolo 6** **(Compenso e modalità di pagamento)**

1. Le Parti convengono che il corrispettivo massimo dovuto ad Agecontrol per le attività di servizio cui sopra, – calcolate al costo – sarà pari ad un massimo di 70.531,98 euro oltre iva annui.

2. Tale corrispettivo, in particolare, per le singole voci di spesa non potrà superare i valori riportati nella "*Proposta economica*" allegata alla presente Convenzione (**All. n. 1**).

3. Il compenso per l'attività logistica, tenuto conto anche della sua strumentalità rispetto all'esecuzione del presente accordo, sarà pari alla somma fissa di 30.000,00 euro oltre iva, se dovuta.

4. Ai fini del riconoscimento degli importi di cui ai commi 1 e 2, l'Agecontrol dovrà preventivamente produrre ad Agri-Cat la seguente documentazione:

- a) relazione sulle attività svolte;
- b) domanda di liquidazione corredata dal rendiconto complessivo e analitico delle giornate utilizzate per i controlli *desk* ed in loco.

5. Il corrispettivo sarà erogato da Agri-Cat ad Agecontrol, previa emissione di fattura elettronica, secondo le seguenti modalità: a) quanto ai servizi di cui ai commi 1 e 2: i) anticipo pari al 35% alla sottoscrizione della presente convenzione; ii) pagamento a stato avanzamento lavori di un ulteriore 35%, una volta assorbita l'anticipazione; iii) pagamento a saldo, a fine dell'anno, pari al residuo 30%; b) quanto al supporto logistico, in ratei semestrali di importo di euro 15.000,00 da corrisponderci entro e non oltre il 30 giugno, il primo, e il 31 dicembre, il secondo.

## **Articolo 7** **(Logistica e servizi)**

1. Anche ai fini dello svolgimento di quanto previsto nel presente accordo, ed in particolare, pure se non soltanto, per le attività di cui all'articolo 5 lett. b, Agecontrol riconosce sin d'ora ad Agri-Cat la stabile facoltà di utilizzo dei locali siti al II e al VI piano della propria sede di Roma, Via G.B. Morgagni 30H, ed occasionalmente presso le altre sedi dislocate sul territorio nazionale. Tale facoltà di utilizzo s'intende comprensiva di tutti i relativi servizi annessi e connessi.
2. Le parti, con la presente Convenzione, non intendono stipulare un contratto di locazione, né un contratto di lavoro subordinato e nemmeno una qualsiasi forma di collaborazione professionale.
3. Gli spazi della sede romana che saranno concessi in uso temporaneo per tutta la durata del presente contratto non potranno essere ceduti da Agri-Cat a terzi. Lo stesso varrà per gli spazi occasionalmente messi a disposizione in altre sedi territoriali di Agecontrol.
4. Le parti, in relazione ai beni messi al servizio di Agri-Cat, escludono l'obbligo di custodia a carico di Agecontrol.
5. Al momento della cessazione degli effetti del presente accordo per scadenza o altre cause, l'Agri-Cat si impegna sin d'ora a liberare gli spazi messi a disposizione da Agecontrol, riconsegnandoli in stato di buona conservazione, salvo rinnovo dell'accordo stesso, le cui condizioni dovranno essere concordate tra le parti.
6. Agri-Cat si impegna, sin d'ora, ad utilizzare per gli aspetti logistici gli spazi che saranno assegnati in uso con diligenza e piena responsabilità per ogni danno che dovesse verificarsi nell'utilizzo diverso di quanto messo a propria disposizione nonché per eventuali danni verso i dipendenti di Agecontrol o terzi causati da comportamenti imputabili al proprio personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo.
7. Agri-Cat non potrà utilizzare gli spazi che saranno messi a disposizione da Agecontrol se non per le finalità del presente accordo o per i propri scopi istituzionali e non potrà concedere né sub-concedere, in tutto o in parte, quanto forma oggetto del presente accordo, pena risoluzione dello stesso.
8. Il personale di Agri-Cat sarà obbligato per l'intera durata dell'accordo al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i, avvalendosi, per questioni di efficienza ed economicità, del medesimo Fornitore di riferimento utilizzato da Agecontrol e, pertanto, Agri-Cat si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro.

#### **Articolo 8** **(Servizi logistici connessi alla Convenzione)**

Con la sottoscrizione del presente accordo, Agecontrol si impegna a fornire ad Agri-Cat, che accetta e si obbliga a riceverli, i servizi logistici connessi alle attività di controllo sopra citate.

#### **Articolo 9** **(Manleva)**

Ciascuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

## **Articolo 10**

### **(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. Agecontrol nel rispetto delle normative vigenti e del proprio modello organizzativo ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione.
2. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Agecontrol si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di Agri-Cat, di cui venisse eventualmente in possesso nello svolgimento della presente Convenzione, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto od in parte da Agecontrol se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Convenzione.
5. Entrambi le parti sono responsabili dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. Agri-Cat è titolare dei trattamenti dei dati personali generati dall'attuazione della presente Convenzione, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, mentre Agecontrol opera in qualità di Responsabile esterno dei trattamenti ed è autorizzato a nominare ulteriori responsabili esterni che abbiano i requisiti previsti.
7. Le Parti si scambieranno la documentazione prevista dal Regolamento UEn. 679/2016 per regolare i rapporti tra Titolare e Responsabile dei trattamenti, sulla base delle attività di realizzazione della Convenzione definite nel progetto esecutivo di dettaglio.

## **Articolo 11**

### **(Tutela contro azioni di terzi)**

1. Agecontrol nell'espletamento delle verifiche ispettive di cui all' art. 2 utilizzerà la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni a opere, persone e cose durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, attuando tutti gli adempimenti previsti anche in materia di sicurezza sul lavoro.

**Articolo 12**  
**(Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)**

1. Agecontrol si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Agecontrol si obbliga, altresì, a dimostrare, su richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
3. Agecontrol, infine, dichiara di essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

**Articolo 13**  
**(Validità ed efficacia)**

1. Il presente atto è valido ed efficace a decorrere dalla data di sua sottoscrizione.

**Articolo 14**  
**(Forza maggiore)**

1. Agecontrol non sarà responsabile della mancata esecuzione di attività parziale e/o totale imputabile a cause di forza maggiore.
2. Sono cause di forza maggiore gli eventi o le circostanze che esorbitino dal controllo della parte interessata e che non sarebbe stato possibile evitare mediante la normale diligenza richiesta nel caso di specie.
3. Se una delle parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare l'espletamento delle proprie attività, lo comunicherà prontamente alla controparte.
4. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.
5. Ogni modifica e/o integrazione del presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con la esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

**Articolo 15**  
**(Referenti delle attività)**

1. I referenti del presente Convenzione sono:
  - a) per Agri-Cat, il Dott. Giovanni Razeto,

b) per Agecontrol, l'Avv. Mariana Laiolo.

2. Le comunicazioni formali relative all'attuazione del presente accordo avvengono via PEC, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per Agri-Cat: [agricat@legalmail.it](mailto:agricat@legalmail.it)

b) per Agecontrol: [protocollo@pec.agecontrol.it](mailto:protocollo@pec.agecontrol.it)

## **Articolo 16** **(Foro competente)**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, esecuzione, conclusione, efficacia e validità del presente accordo e che non si siano potute definire con spirito di reciproca collaborazione con bonario componimento, saranno devolute, in via esclusiva e inderogabile, al foro di Roma.

## **Articolo 17** **(Rapporti tra le parti)**

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente accordo in ordine ai rapporti tra Agri-Cat e Agecontrol, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di contratti, in quanto compatibili.

2. Il presente accordo, oltre all'allegata "Proposta economica", è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del CAD.

## **Art. 18** **(Principi generali di affidamento)**

Le Parti danno atto che l'affidamento è stato disposto nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1–11 del D.lgs. 36/2023, in particolare degli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio di accesso al mercato).

## **Art. 19** **(Digitalizzazione e gestione telematica)**

L'intero ciclo di vita del contratto è gestito nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 19–23 del D.lgs. 36/2023. Agri-Cat utilizza piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) per le fasi di affidamento ed esecuzione. La società provvede altresì alla trasmissione alla BDNCP delle schede previste (AD3/AD5, SC1 e successive), in adempimento a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 36/2023 e dalle delibere ANAC 261/2023 e 263/2023

## **Art. 20** **(Garanzia)**

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta, per il presente affidamento, garanzia provvisoria. Agecontrol è stato altresì dispensata dalla garanzia definitiva in ragione della sua natura pubblica, della solidità dei suoi requisiti economici e tecnici nonché della congruità ed infungibilità della sua proposta economica.

**Art. 21**  
**(Pubblicità e trasparenza)**

Il presente contratto e i relativi atti di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Società, in conformità al D.lgs. 33/2013, all'art. 50, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e alle delibere ANAC n. 261/2023, 263/2023 e 264/2023.

**Art. 22**  
**(Verifica dei requisiti)**

Agri-Cat dichiara di avere previamente verificato la non obbligatorietà di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ad altri mercati elettronici istituiti o ai sistemi telematici regionali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006.

Fatta, letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Roma,

Il Direttore Generale  
*(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*

L' Amministratore Delegato  
*(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*

Il Dirigente Agecontrol  
*(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*

Il Dirigente Agri-Cat  
*(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*